

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4316 del 10/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola ILPA s.r.l. per impianto ubicato in Via Fiume Vecchio n. 292, Comune di Molinella (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4468 del 10/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola ILPA s.r.l. per impianto ubicato in Via Fiume Vecchio n. 292, Comune di Molinella (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola ILPA s.r.l. per l'impianto sito a Molinella, in via Fiume Vecchio n. 292 dove viene svolta l'attività di coltivazione di piante da foraggio e disidratazione erba medica. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali/suolo² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Molinella (All. A);
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna (All. B);
- Comunicazione/Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Molinella (All. C).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Società Agricola ILPA s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società Agricola ILPA s.r.l., C.F. e P.IVA 01055840373, con sede legale a Molinella, in via Fiume Vecchio n. 292, c.a.p. 40062, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Ivan Muccinelli, in qualità di procuratore speciale di Società Agricola ILPA s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 10/3/2016 al Prot. n. 3987 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in acque superficiali/suolo di acque reflue domestiche; comunicazione/nulla osta in materia di acustica; autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 15/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 15/3/2016 con PGBO 4628/2016, ha trasmesso detta domanda ad Arpae ed ai competenti servizi del Comune di Molinella.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura con propria nota del 10/10/2016, agli atti al prot. PGBO n. 18822, ha trasmesso ad Arpae - SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Molinella una richiesta di integrazioni documentali.

In data 14/11/2016 la Società Agricola ILPA s.r.l. ha presentato al Suap del Comune di Molinella e ad Arpae le integrazioni richieste, agli atti al prot. PGBO n. 21513.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura con propria nota del 9/5/2017, agli atti al prot. PGBO n. 10074, ha trasmesso ad Arpae - SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Molinella il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Il Comune di Molinella con propria nota del 8/7/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 10/7/2017 al Prot. PGBO n. 15960, ha trasmesso il parere favorevole all'adozione dell'AUA.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 442 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146;

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 10/8/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Società Agricola ILPA s.r.l. ubicato in Via Fiume Vecchio n. 292, Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali/suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico denominato S9, in acque superficiali classificato dal Comune di Molinella (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura), "scarico di acque reflue domestiche" formato dall'unione di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento dichiarate non contaminate.

Scarico denominato S10, sul suolo mediante sub-irrigazione, classificato dal Comune di Molinella (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura), "scarico di acque reflue domestiche".

Dallo stabilimento hanno anche origine gli scarichi in acque superficiali denominati da S1 a S8, recapitanti acque meteoriche di dilavamento dei coperti ed aree esterne, non soggetti, in base a quanti dichiarato, a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura prot. n. 10074 del 9/5/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 14345 del 8/7/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 11873/2016

Documento redatto in data 10/8/2017



**AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali**

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 8 luglio 2017
Prot. Rif. n. 3987/2016
Prot. N. 14345/2017
Classifica 4.5.2

Spett.le
ARPAE - SAC
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

**Alla c.a. Stefano Stagni
Lorenzo Farnè**

**Oggetto: AUA soc. agr. ILPA srl
Unità locale: via Fiume vecchio n. 296 – Molinella
Parere autorizzativo**

Vista l'istanza iniziale di AUA presentata dalla soc. agr. ILPA srl in data 10.03.2016, iscritta agli atti con prot. 3987, riferita alle matrici di competenza comunale:

- Matrice scarico - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- Matrice rumore - Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la richiesta di integrazioni presentata da Arpae – ST tramite il contributo istruttorio iscritto agli atti con prot. N. 17892/2016.

Si esprime quanto segue:

Matrice scarichi

Viste le integrazioni fornite dalla società richiedente in data 7.11.2016, agli atti con prot. N. 20046/2016, in merito alle motivazioni relative al mancato allacciamento alla fognatura pubblica della zona "Case Borra";

Visto il nulla osta relativo al sistema fognario rilasciato dal Servizio scrivente in data 9.11.2016, gli atti con prot. N. 20166;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA prot. N. 3987/2016;

Visto il parere espresso da Arpae – ST tramite il contributo istruttorio iscritto agli atti con prot. n. 9071 del 9.5.2017;

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **a condizione che** nel nuovo atto vengano riportate le seguenti prescrizioni:

- per il filtro batterico anaerobico

rendere lo scarico, nel punto assunto per la misurazione, riconoscibile ed accessibile in ogni momento da parte dell'Autorità competente ad eseguire il campionamento. Tale punto di prelievo dovrà essere ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore e dovrà essere dotato di un apposito e idoneo pozzetto d'ispezione e campionamento, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta;

vuotare e pulire almeno una volta all'anno la fossa Imhoff;
vuotare e pulire con periodicità adeguata gli altri manufatti fognari ed il pozzetto di campionamento;

effettuare la rimozione della massa filtrante e provvedere al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno, al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema;

- per la sub – irrigazione

vuotare e pulire con periodicità adeguata, la fossa Imhoff e i pozzetti.

controllare che nel corso della sub – irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni d'intasamento del terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;

le trincee con la condotta disperdente devono essere mantenute lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;

In generale, vuotare e pulire con periodicità adeguata tutti gli altri manufatti fognari.

Il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione, dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento di tale materiale, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;

Matrice rumore

Viste le integrazioni fornite dalla soc. ILPA, iscritte agli atti con prot. N. 20482/2016, con particolare riferimento alla nuova Valutazione di impatto acustico.

Visto il parere condizionato espresso da Arpae – ST tramite il contributo istruttorio iscritto agli atti con prot. n. 9071 del 9.5.2017;

Si esprime **parere favorevole** in merito al rilascio del *nulla osta* relativo all'impatto acustico **a condizione che** nel nuovo atto vengano riportate le seguenti prescrizioni imposte da Arpae – ST:

- che il funzionamento dell'essiccatoio mobile denominato "Agricomcompact " sia alternativo all'impianto di essiccazione fisso;
- che l'essiccatoio mobile sia posizionato sul lato sud rispetto al capannone magazzino;
- che durante le lavorazioni i portoni produttivi rimangano chiusi ad eccezione dei portoni lato sud e dell'accesso trincea;

Matrice emissioni in atmosfera

In riferimento al parere condizionato espresso da Arpae – ST, iscritto agli atti con prot. n. 9071 del 9.5.2017, si chiede che nel nuovo atto autorizzativo vengano chiaramente riportate le specifiche prescrizioni e che venga imposta una precisa scadenza entro cui ottemperare a quanto richiesto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA ILPA Srl - Comune di Molinella
loc Marmorta - via Fiume Vecchio n° 292

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di coltivazione di piante da foraggio e disidratazione erba medica, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA ILPA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Molinella, loc Marmorta, via Fiume Vecchio n° 292, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La SOCIETA' AGRICOLA ILPA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Punto di emissione funzionante in alternativa ad E5.

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera v-bis - "Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas".

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO FARINA

Portata massima	19000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TRASPORTO AUTOMATICO ERBA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ESSICCATOIO MOBILE

Punto di emissione funzionante in alternativa ad E1. L'essiccatoio mobile dovrà essere posizionato sul lato sud rispetto al capannone magazzino.

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera v-bis - "Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas".

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. I filtri a tessuto dei punti di emissione E2 ed E3 dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
5. Entro tre mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale, la SOCIETA' AGRICOLA ILPA Srl dovrà inviare al Servizio Territoriale di ARPAE una relazione comprensiva di:
 - schede tecniche descrittive degli impianti di abbattimento presenti sui punti di emissione E2 ed E3
 - intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficacia di abbattimento superiore al 90% per i filtri presenti sui punti di emissione E2 ed E3.
 - dichiarazione, tramite attestazione di terzi, della potenzialità termica massima del bruciatore utilizzato nella fase di essiccazione con essiccatoio fisso, tale potenzialità massima dovrà essere indicata tramite apposita targhetta di identificazione sul corpo essiccante;
 - descrizione del blocco del dispositivo di regolazione del bruciatore;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimento impiantistici e gestionali utili a limitare il diffondersi di polverosità nell'ambiente circostante l'impianto produttivo; a tal fine, durante le lavorazioni, i portoni produttivi dovranno rimanere chiusi ad eccezione dei portoni lato sud e dell'accesso trincia;
7. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

8. La SOCIETA' AGRICOLA ILPA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E2 ed E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della SOCIETA' AGRICOLA ILPA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Società Agricola ILPA s.r.l. ubicato in Via Fiume Vecchio n. 292, Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Molinella prot. 7614345 del 8/7/2017 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Pianura, prot. 10074 del 9/5/2017;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
3. il funzionamento dell'essiccatoio mobile denominato "Agricomact" deve essere alternativo all'impianto di essiccazione fisso;
4. l'essiccatoio mobile deve essere posizionato sul lato sud rispetto al capannone magazzino;
5. durante le lavorazioni i portoni produttivi dovranno rimanere chiusi ad eccezione dei portoni lato sud e dell'accesso trincia.

Pratica Sinadoc n. 11873/2016

Documento redatto in data 10/8/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.